

REGOLAMENTO DEL CORPO POLIZIA INTERCOMUNALE MONTE CANTO

Approvato con deliberazione di Giunta del Comune di Carvico nr. 43 del 21.03.2016
Approvato con deliberazione di Giunta del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII nr. 26 del 30.03.2016
Approvato con deliberazione di Giunta del Comune del Comune di Villa d'Adda nr. 49 del 12.04.2016



TITOLO I ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

- art. 1 Istituzione del Corpo di Polizia Locale**
- art. 2 Competenza territoriale**
- art. 3 Organizzazione del Corpo di Polizia Intercomunale**
- art. 4 Funzioni degli appartenenti al Corpo**
- art. 5 Attribuzioni e funzioni del Sindaco del Comune capofila**
- art. 6 Rapporti tra ciascuna Amministrazione e il Corpo di Polizia Intercomunale**
- art. 7 Sede del Comando**

TITOLO II ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

- art. 8 Dotazione organica del Corpo**
- art. 9 Rapporto gerarchico**
- art. 10 Attribuzioni del Comandante**
- art. 11 Il Vice Comandante**
- art. 12 Compiti degli addetti al coordinamento e controllo**
- art. 13 Attribuzioni degli ufficiali**
- art. 14 Compiti dei Sovraintendenti**
- art. 15 Compiti degli Agenti**
- art. 16 Qualifiche degli appartenenti al Corpo di Polizia Intercomunale**

TITOLO III ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- art. 17 Modalità particolari di accesso al Corpo**
- art. 18 Formazione di base per Agenti – Sovraintendenti – Ufficiali e Comandante**
- art. 19 Qualificazione professionale per gli addetti al coordinamento e controllo e Comandante**
- art. 20 Altri corsi di istruzione professionale**
- art. 21 Aggiornamento professionale**
- art. 22 Attività sportiva e corsi di formazione fisico-pratici**

TITOLO IV UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

- art. 23 Uniforme di servizio**
- art. 24 Gradi e distintivi**
- art. 25 Arma d'ordinanza e strumenti di autotutela**

- art. 26 Strumenti e mezzi in dotazione
- art. 27 Servizio in uniforme ed eccezioni
- art. 28 Tessera di servizio

TITOLO V CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

- art. 29 Finalità generale dei servizi
- art. 30 Servizi a bordo di veicoli
- art. 31 Collegamento dei servizi via radio
- art. 32 Servizi interni
- art. 33 Obbligo di intervento e di rapporto
- art. 34 Ordine di servizio
- art. 35 Servizi distaccati all'interno dell'amministrazione
- art. 36 Servizi esterni presso altre amministrazioni
- art. 37 Servizi effettuati per conto di privati
- art. 38 Efficacia dei servizi

TITOLO VI NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

- art. 39 Assegnazione e impiego del personale
- art. 40 Guida di veicoli ed uso di strumenti
- art. 41 Prestazione straordinarie
- art. 42 Prolungamento del servizio
- art. 43 Mobilitazione dei appartenenti al Corpo

TITOLO VII NORME DI COMPORTAMENTO

- art. 44 Norme generali: doveri
- art. 45 Segreto d'Ufficio e riservatezza
- art. 46 Cura dell'uniforme e della persona
- art. 47 Orario e posto di servizio
- art. 48 Riposi compensativi - ferie - recupero ore straordinarie
- art. 49 Rapporti interni al Corpo
- art. 50 Norme di comportamento in pubblico
- art. 51 Saluto

TITOLO VIII
DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

- art. 52** **Norme disciplinari**
- art. 53** **Casi di assenza dal servizio**
- art. 54** **Accertamenti sanitari**
- art. 55** **Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Corpo**
- art. 56** **Difesa in giudizio**
- art. 57** **Trattamento economico**

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

- art. 58** **Entrata in vigore**
- art. 59** **Festa del Corpo**
- art. 60** **Bandiera del Corpo**
- art. 61** **Rinvio a disposizioni generali**

Allegato A **Regolamento norme concernenti l'armamento degli appartenenti la Polizia Locale**

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Articolo 1

Istituzione del Corpo di Polizia Intercomunale Monte Canto

E' istituito, tra i Comuni di Carvico, Villa d'Adda e Sotto il Monte Giovanni XXIII, il Corpo di Polizia Intercomunale "Monte Canto" ai sensi dell'art. 24 comma 3 bis art. 1 comma 2° e art. 7 comma 1 della Legge 07/03/86 n° 65 , art. 23 della L. R. n. 4/2003 "*Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana*" e dell'art. 2 della legge 6/2015, il Corpo di Polizia Locale Monte Canto, in esecuzione della Convenzione per la gestione in forma associata tra i comuni sopracitati del relativo servizio, nel rispetto dei criteri di funzionalità, economicità ed autonomia, al fine di assicurare maggiore efficienza e funzionalità nell'espletamento delle funzioni di polizia locale. L'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Intercomunale sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 2

Competenza Territoriale

L'ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Locale è quello del territorio dei comuni aderenti alla convenzione e indicati all'articolo precedente.

I servizi sono svolti transitoriamente mantenendo i simboli sulla divisa e sui mezzi operativi relativi all'Ente di appartenenza, la modulistica e gli atti adottati dovranno adeguarsi all'ambito operativo di riferimento in modo uniforme.

Successivamente saranno utilizzati, sulla divisa e sui veicoli di servizio, i simboli specifici del neo costituito Corpo di Polizia Intercomunale Monte Canto.

Articolo 3

Organizzazione del Corpo di Polizia Locale Associato

Il Corpo di Polizia Locale, l'espletamento dei compiti di istituto è organizzato, secondo criteri di funzionalità, economicità ed efficienza, avuto riguardo ai flussi della popolazione ed alle caratteristiche del territorio.

Il Comandante del Corpo dispone l'assegnazione degli incarichi tenendo conto dei criteri di capacità e preparazione professionale e titolo di studio e delle attitudini personali. All'interno del Corpo è fatto comunque salvo il principio della piena mobilità, flessibilità e interscambiabilità delle funzioni, nel rispetto della categoria di appartenenza.

Articolo 4

Funzioni degli appartenenti al Corpo

La funzione di Polizia Locale, quale insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, comprende le funzioni di polizia amministrativa, polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia tributaria in ambito locale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei limiti di cui alle vigenti leggi.

2. La polizia locale è parte del sistema di protezione civile e presta ausilio e soccorso in ordine a ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.

3. Le funzioni di polizia amministrativa locale, di cui all'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono esercitate dalle polizie locali. I corpi e servizi di polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolgono attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

4. Le funzioni di polizia giudiziaria, previste dalla legge, sono svolte dai corpi e servizi di polizia locale assicurando lo scambio informativo e la collaborazione con gli altri comandi di polizia locale e con le forze di polizia dello Stato.

5. Le funzioni di polizia stradale sono espletate dai corpi e servizi di polizia locale secondo le modalità fissate dall'ordinamento giuridico.

6. Le funzioni di polizia tributaria sono espletate dai corpi e servizi di polizia locale secondo le indicazioni dell'ente di appartenenza, in ordine ai tributi locali e con le modalità fissate dalla legge.

7. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, previste dalla normativa statale, i corpi e servizi di polizia locale pongono il presidio del territorio tra i loro compiti primari, al fine di concorrere a garantire, con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento (2). (art. 13 L.R. 06/2016)

Articolo 5

Attribuzioni e funzioni del Sindaco del Comune capofila

Ai fini organizzativi e di coordinamento su tutto il territorio interessato, la dipendenza funzionale del Corpo di Polizia Intercomunale stesso è attribuita al Sindaco del Comune di Carvico, come Comune capofila. A tal fine, il predetto Sindaco, impartisce le direttive al Comandante responsabile e vigila sul buon andamento ed imparzialità del servizio nel rispetto delle norme e delle disposizioni di legge.

Articolo 6

Rapporti tra ciascuna Amministrazione e il Corpo di Polizia Intercomunale

Ciascun Sindaco esercita le funzioni di polizia locale attraverso il Sindaco del Comune capofila, salvo il caso in cui si tratti di fare eseguire ordini contingibili e urgenti (art. 54 comma 2 e 3 della Legge n° 267/00). Ogni struttura interna dei Comuni aderenti, curerà i rapporti direttamente con il Comandante del Corpo di Polizia Locale Associato e gli addetti al coordinamento e controllo con funzioni vicarie del Comandante.

Articolo 7

Sede del Comando

Presso l'Ufficio centrale, sito in Via Santa Maria 13 di Carvico, ove ha sede il Comando di Polizia Intercomunale Monte Canto, è istituita una sala operativa unificata che garantisce il contatto continuo con gli operatori del servizio esterno per le emergenze, direttive, interrogazioni e comunicazioni.

Presso i Comuni di Villa d'Adda e Sotto il Monte Giovanni XXIII e i Comuni che faranno parte della Convenzione di Polizia Locale, è possibile mantenere un presidio per il front-office.

TITOLO II ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

Articolo 8 Dotazione organica del Corpo

La dotazione organica del Corpo di Polizia Locale Intercomunale è la risultante della sommatoria delle dotazioni dei Servizi e dei Corpi di polizia locale di ciascun Comune.

Qualsiasi variazione della dotazione organica dei servizi e dei Corpi di polizia locale dei singoli comuni dovrà avere il preventivo assenso della Conferenza dei Sindaci.

Ciascun Comune per l'istituzione del Corpo di Polizia Locale Associato mette a disposizione il personale attualmente in servizio. Il personale del servizio associato conserva il proprio rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza.

Articolo 9 Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini impartiti dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del Corpo.

Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

Articolo 10 Attribuzioni del Comandante

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco del Comune Capofila dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico - operativo degli appartenenti al Corpo (art. 9 Legge Quadro 65/86).

Svolge attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale e tecnica. In particolare a titolo esemplificativo:

- individua gli addetti al coordinamento e controllo, provvede alla direzione e coordinamento del personale addetto predisponendone l'articolazione organizzativa.
- cura il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, con il Comando dell'Arma dei Carabinieri e con le altre Forze di Polizia.

Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni d'istituto, al Comandante spetta di:

- a) emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell'Amministrazione;
- b) disporre, in applicazione del regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi, delle attitudini e delle condizioni psicofisiche degli appartenenti al Corpo, in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
- c) segnalare al Sindaco del Comune capofila fatti e situazioni allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi;

- d) provvede a quanto altro previsto secondo i compiti istituzionali demandati dalla Legge n. 65/86 e dalla L. R. n. 4/2003;
- e) partecipare, ove necessario, alla Conferenza dei Sindaci e cura i rapporti con la medesima;
- f) coordinare i servizi con quelli delle altre forze di polizia e della protezione civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione;
- g) mantenere i rapporti con la Magistratura, le Autorità di Pubblica Sicurezza e gli Organismi dei Comuni o di altri Enti collegati al Corpo di Polizia Locale da necessità operative;
- h) partecipare quale membro di diritto alle commissioni dei concorsi relativi al personale della Polizia Locale,
- i) rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni ed in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- j) assegnare i mezzi di cui è dotato il Corpo e l'utilizzo degli stessi in base alle esigenze del servizio;
- k) rispondere al Sindaco del Comune Capofila dei risultati rispetto alle direttive ricevute.

In caso di assenza temporanea, il Comandante è sostituito dall'Ufficiale designato dallo stesso.

Articolo 11 **Il Vice Comandante**

Il Comandante può individuare tra gli addetti al coordinamento e controllo un Vice Comandante che lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

In caso di assenza del Vice Comandante le funzioni vicarie saranno svolte dal sottoposto in grado più elevato presente in servizio e in caso di parità di grado dal più anziano di servizio nel grado stesso.

La nomina del vice Comandante è fiduciaria, soggetta a periodica verifica, e può essere revocata con provvedimento motivato.

Il Vice Comandante coadiuva il Comandante, specie per quanto concerne la direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del servizio di Polizia Locale e disimpegna gli incarichi che dal Comandante gli sono affidati.

Articolo 12 **Compiti degli addetti al Coordinamento e Controllo**

Collabora con il Comandante nell'attività di coordinamento e nella verifica dei servizi e programmi stabiliti per i diversi tipi di specializzazione, intervento e vigilanza.

Gli addetti al coordinamento e al controllo, nell'esecuzione dei servizi interni ed esterni, curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio degli Agenti subordinati; espletano ogni altro incarico loro affidato, nell'ambito dei compiti istituzionali, dai superiori cui rispondono direttamente.

Sottopone al Comandante proposte e provvedimenti tesi all'ottimizzazione dei servizi in rapporto alle varie esigenze che si evidenziano.

Articolo 13 **Attribuzioni degli Ufficiali**

Gli ufficiali e i sottoufficiali coadiuvano il Comandante e sono responsabili della direzione della struttura cui sono assegnati, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente.

I compiti degli ufficiali, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati, sono principalmente i seguenti:

- emanare gli ordini di servizio e stabilire le modalità di esecuzione;
- fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
- curare la disciplina del personale adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i migliori risultati;
- curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;
- curare la distribuzione degli Agenti e dei Sottufficiali ai diversi servizi, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comando;
- curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con gli altri enti a livello di competenza territoriale (P.S., C.C. ecc.);
- studiare i problemi di carattere organizzativo ed operativo nell'ambito delle attribuzioni del Corpo, avanzando proposte e suggerimenti utili a migliorare la situazione;
- rappresentare il Comandante in tutti i servizi di sua competenza, ai quali lo stesso non può partecipare.

Assolvono, oltre ai propri compiti, anche quelli propri dei sottoposti.

Articolo 14 **Compiti dei Sovrintendenti**

I Sovrintendenti istruiscono le pratiche connesse all'attività di Polizia Locale che implicano conoscenza ed applicazione di leggi e regolamenti, redazione di relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi di specie; predispongono gli atti nei settori specifici che implicano conoscenza tecnica - giuridica ed autonomia operativa. Assolvono, oltre ai propri compiti, anche quelli propri degli Agenti

Articolo 15 **Compiti degli Agenti**

Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.

Articolo 16 **Qualifiche degli appartenenti al Corpo di Polizia Intercomunale**

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale nei limiti delle proprie attribuzioni a norma dell'art.5 della Legge 5 marzo 1986 n.65, sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle Autorità competenti per i singoli settori operativi.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale esercitano anche:

- a) funzioni di Polizia Giudiziaria, a tal fine la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli operatori (Agenti), o di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, riferita al Comandante del Corpo ed agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi della normativa vigente;
- b) servizi di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada;
- c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.3 della Legge 65/86.

La qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi del 2° e 3° comma dell'art.5 Legge 65/86.

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO

Articolo 17

Modalità particolari di accesso al Corpo

Oltre alle norme previste dal regolamento organico del Corpo di polizia intercomunale, si applicano, in parziale deroga ad integrazione di esse, le seguenti modalità particolari per l'accesso all'organico del Corpo:

- a) possesso della patente di guida di categoria A, nonché di categoria B o superiore;
- b) idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere;

I titoli di studio e/o i requisiti per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo di Polizia Locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali.

Articolo 18

Formazione per Agenti, Sovrintendenti, Ufficiali e Comandante

Al di là degli specifici corsi di formazione di base, previsti dalla normativa, lungo tutta l'attività di servizio vengono svolti corsi di aggiornamento o di specializzazione nei servizi operativi del Corpo.

Articolo 19

Qualificazione professionale per gli addetti al coordinamento e controllo e Comandante

I vincitori dei concorsi per posti di addetto al coordinamento e controllo e Comandante sono tenuti a norma dell'art.8 della L.R.43/85 a frequentare, nel periodo di prova, specifici corsi di qualificazione professionale.

Articolo 20

Altri corsi di istruzione professionale

Tutti gli Agenti sono addestrati al pronto soccorso sul posto e gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono frequentare corsi di lingue appositamente organizzati presso istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera.

Articolo 21

Aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.

La formazione degli addetti alla Polizia Locale, comunque, viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art.6 della legge 65/85 e in particolare all'art. della L.R. 06/2015

Articolo 22

Attività sportiva e corsi di formazione fisico-pratici

Attività sportiva e corsi di formazione fisico-pratici l'Amministrazione del Corpo di polizia Intercomunale favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale della Polizia Locale consentendone anche la partecipazione a gare sportive, salvo esigenze di servizio. Il Comandante del Corpo programma e propone all'Amministrazione periodici corsi di difesa personale e di attività sportiva

TITOLO IV

UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

Articolo 23

Uniforme di servizio

L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita ai sensi dell'art. 19 lett. C) per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

Le caratteristiche delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia. Per particolari Servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni, potrà essere adottata l'alta uniforme. E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

All'atto della distribuzione degli effetti di vestiario e delle buffetterie questi saranno elencati, a cura del Comando, in apposite schede personali.

Articolo 24

Gradi e distintivi

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente alle determinazioni adottate dalla Regione Lombardia.

I gradi suddetti, la placca di servizio e gli altri distintivi inerenti alle mansioni sono descritti nella "Tabella vestiario", che ne stabilisce anche le modalità per l'applicazione sull'uniforme e per l'uso. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valor civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato.

Articolo 25

Arma d'ordinanza e strumenti di autotutela

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale Associato sono dotati dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dal regolamento speciale in attuazione del decreto Ministero Interno del 4.3.1987 n. 145 e degli strumenti di autotutela previsti dalla normativa regionale vigente.

L'arma deve essere portata indosso, secondo quanto stabilito nel Regolamento speciale di cui al primo comma. Essa può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.

Gli Agenti vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale.

Gli appartenenti al Corpo compiono annualmente le esercitazioni di tiro al poligono ai sensi di legge.

L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine saranno compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità.

Il Comandante esegue periodicamente controlli delle armi in dotazione per verificarne la funzionalità.

Articolo 26

Strumenti e mezzi in dotazione

Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono disciplinate in conformità all'art.10 - lett.a) L.R.45/85 e 6 Legge quadro n.65/86 e delle vigenti Leggi Regionali. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche in dotazione vengono assegnati dal Comandante agli appartenenti al Corpo in rispetto delle vigenti normative regionali.

Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando al Comandante ogni necessità di manutenzione.

Articolo 27

Servizio in uniforme ed eccezioni

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.

L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo nei seguenti casi:

- a) per i servizi la cui natura richiede l'abito civile indicati dal Comandante ;
- b) in momenti eccezionali in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, approvati di volta in volta dal Comandante.

Articolo 28

Tessera di servizio

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono muniti di una tessera di servizio fornita dalla Regione Lombardia che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona nonché gli estremi del provvedimento della assegnazione dell'arma di cui all'art.6 - 4° comma - del D.M.I. 4 marzo 1987 n.145.

Tutti gli appartenenti al Corpo, comandati in servizio esterno, devono sempre portare con sé la tessera di servizio.

La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

Ai sensi dell'art. 11 comma 1°, lettera a) ed e) del Codice della Strada vigente - come da figura I - 1 art. 23, gli appartenenti al Corpo saranno muniti di tessera di riconoscimento per il servizio di Polizia Stradale.

TITOLO V

CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE

Articolo 29

Finalità generale dei servizi

Il Corpo di Polizia Intercomunale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 4, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel titolo VI successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico interesse.

Articolo 30

Servizi a bordo di veicoli

Tutti gli addetti al Servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto, salvo restrizioni disposte dalla normativa regionale vigente.

I veicoli contrassegnati con la scritta "Polizia Locale" e dotati di accessori supplementari di allarme sonori e visivi, devono essere condotti esclusivamente dal personale di Polizia Locale.

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del Corpo devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Articolo 31

Collegamento dei servizi via radio

I servizi esterni di norma devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente all'Ufficio di direzione e coordinamento.

Gli operatori muniti di radio devono mantenere costantemente acceso il collegamento con l'Ufficio di cui sopra.

Essi devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già stabilito.

Articolo 32

Servizi interni

Ai servizi interno è addetto di preferenza personale, appartenente al Corpo, con specifiche capacità, anziano o dispensato per motivi di salute.

I servizi interni attengono ai compiti di istituto o ai compiti burocratici di natura impiegatizia:

- ai servizi interni d'istituto è addetto esclusivamente personale appartenente al Corpo;
- ai servizi interni burocratici è addetto personale appartenente al Corpo, oppure, ove necessario, anche altro personale messo a disposizione dalla Convenzione di Comuni.

Articolo 33

Obbligo d'intervento e di rapporto

Fermo restando l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

Fatte salve le competenze di polizia giudiziaria in ordine a fatti di natura penale, e salvo casi eccezionali ed urgenti, non sussiste l'obbligo di intervento per i compiti che l'Amministrazione o il Comando riserva a particolari servizi o squadre opportunamente attrezzate.

Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale può richiedere l'intervento di quei dipendenti di altri Uffici, inseriti nell'istituto della reperibilità, ritenuti necessari alla risoluzione del fatto.

In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.

Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l'intervento del competente servizio.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Articolo 34

Ordine di Servizio

Il Comandante del Corpo o chi lo sostituisce, ai sensi dell'art.2 della Legge 65/86, dispone gli ordini di servizio di norma settimanale, indicando per ciascun dipendente: turno, orario e modalità di espletamento del servizio.

Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine oppure essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in casi di necessità, impartiti anche verbalmente.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Articolo 35

Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione

Il distacco di appartenenti al Corpo presso altri settori dell'Amministrazione, nell'ambito dei compiti di istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Sindaco Capofila. e in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, fermo restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell'art.4 - punto 2 - della Legge-Quadro 65/86.

Articolo 36

Servizi esterni presso altre Amministrazioni

Ai sensi dell'art.4 comma 4° della Legge quadro 7 marzo 1986 n.65 e dell'art.3 comma 3° della Legge Regionale 17 maggio 1985 n.43, gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre

Amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto ove richiesta dalle disposizioni richiamate.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 65/86 il personale può compiere fuori dell'ambito territoriale:

- missioni di collegamento e rappresentanza autorizzate del Comandante o da chi ne fa le veci;
- operazioni di iniziativa durante il servizio in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio intercomunale;
- missioni di soccorso in caso di calamità;
- in caso di appositi piani o di accordi tra le Amministrazioni interessate, previa autorizzazione del Sindaco del Comune capofila e di essi ne va data comunicazione al Prefetto.

In casi di urgenza per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il distacco può essere deciso con determinazione del Comandante.

Al personale distaccato si applicano le disposizioni previste dal Regolamento del personale per le missioni e trasferte dei dipendenti.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.

Articolo 37

Servizi effettuati per conto di privati

Il Comandante e gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono autorizzati dal Sindaco del Comune Capofila ad effettuare servizi per conto e su richiesta di enti privati e di cittadini.

Tali servizi riguardano soltanto compiti uguali o analoghi a quelli derivanti dalle funzioni d'istituto del Corpo.

La tariffa stabilita dall'Amministrazione per il servizio viene incamerata dalla cassa della Convenzione.

Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario se dovuto.

Articolo 38

Efficacia dei servizi

Il Comandante del Corpo di Polizia Intercomunale è tenuto a informare periodicamente il Sindaco del Comune Capofila sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate all'art.28, così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

TITOLO VI

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Articolo 39

Assegnazione e impiego del personale

Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi con provvedimento del Comandante secondo le direttive dell'Amministrazione, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

Articolo 40

Guida di veicoli ed uso di strumenti

Per i servizi di cui all'art. 29, il Comandante affida agli appartenenti al Corpo, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida dei veicoli in dotazione al Corpo stesso. In generale l'incarico di autista lo assumerà l'operatore di P.L. con grado inferiore, salvo diverse disposizioni del Comandante;

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del Corpo devono condurlo con perizia, accortezza e prudenza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Eventuali danneggiamenti ai veicoli devono essere prontamente comunicati al Comando.

I conducenti dei veicoli appartenenti alla polizia locale del Corpo di Polizia Locale, debbono rispettare i confini della Convenzione, salvo, i casi di flagranza d'illecito commesso sul territorio o la preventiva autorizzazione del Comandante o del personale addetto alla centrale operativa;

E' altresì fatto divieto di trasportare a bordo dei veicoli in dotazione passeggeri estranei all'Amministrazione Comunale, salvo autorizzazioni del Comandante o per prestare soccorso.

L'incarico di autista dei veicoli in dotazione non può essere rifiutato senza grave e giustificato motivo.

Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

Articolo 41

Prestazioni straordinarie

Nel rispetto della vigente normativa, le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate, su richiesta del Comandante, nei casi stabiliti dall'Amministrazione, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del Corpo.

Articolo 42

Prolungamento del servizio

Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

Articolo 43
Mobilizzazione degli appartenenti al Corpo

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.

Il Comandante, sentito, il Sindaco del Comune Capofila, può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

TITOLO VII NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 44 Norme generali: doveri

Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento organico del personale, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicato nell' art. 28.

Fermo restando gli obblighi derivanti dall'art.57 del Codice di Procedura Penale per la qualifica di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza di cui all'art. 42.

Rientrano tra i doveri del personale del Corpo di Polizia Intercomunale Monte Canto:

- a) l'adempimento, con massimo impegno, zelo, senso di responsabilità e spirito di iniziativa, di ogni dovere inerente le proprie funzioni con la rigorosa osservanza delle leggi, dei regolamenti e degli ordini ricevuti e al rispetto della gerarchia;
- b) non abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata, operando con imparzialità ed equità;
- c) non denigrare l'Amministrazione astenendosi da comportamenti e/o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro dell'Amministrazione e del Corpo;
- d) mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori dal servizio;
- e) l'obbligo al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e sottoposti, evitando assolutamente di sminuire o menomare, in qualunque modo, l'autorità e il prestigio di essi.

Articolo 45 Segreto d'Ufficio e riservatezza

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti alla più rigorosa osservanza del segreto d'Ufficio e non possono fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative al servizio d'istituto o a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura che ne siano venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio.

La divulgazione di notizie di interesse generale concernenti le attività d'Ufficio, che non siano soggette a segreto, potrà essere attuata dal Comandante o personale autorizzato, adottando le opportune cautele per proteggere le persone dalla curiosità del pubblico e da ogni eccesso di pubblicità.

Solo il Comandante o un suo delegato potrà avere rapporti con gli organi di stampa e i mass media;

Articolo 46 Cura dell'uniforme e della persona

Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate all'art. 26.

Quando è in uniforme l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona.

E' escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Il personale del Corpo di Polizia Locale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi che incidono sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione e del Comando che rappresenta.

Il personale deve altresì porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati da personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza. In particolare le donne, qualora la lunghezza lo consenta, dovranno raccogliere i capelli in uno chignon; non potranno agghindarsi con orecchini pendenti e potranno utilizzare smalti per unghie non appariscenti e con colori chiari e tenui.

E' tassativamente vietata, durante il servizio, l'applicazione di piercing per entrambi i generi e di orecchini per gli uomini, salvo per servizi in abiti civili e comunque dietro autorizzazione del Comandante

L'uniforme deve essere indossata in maniera regolare, completa ed in perfetto ordine.

Articolo 47 **Orario e posto di servizio**

L'orario di copertura dei vari servizi è disposto dal Comando, tenuto conto delle esigenze dei servizi stessi.

Gli appartenenti al Corpo in servizio stradale devono normalmente presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.

Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze di servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

Articolo 48 **Riposi compensativi - ferie - recupero ore straordinarie**

Quando il dipendente, per esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale, questi dovrà fruire del riposo compensativo entro trenta giorni compatibilmente con le esigenze di servizio. Non è consentito il cumulo.

Il Comandante programma i turni di fruizione delle ferie in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale, avendo cura che il numero delle persone in ferie non superi, di massima, il 30% della forza effettiva di ciascuna qualifica.

Il personale di Polizia Locale è tenuto a comunicare preventivamente al Comando il proprio recapito durante il congedo.

Il personale che intende recuperare le ore straordinarie effettuate, le deve fruire entro il mese successivo; non è ammesso il cumulo di ore straordinarie per un periodo superiore a due giorni.

Solo per particolare esigenze di servizio, il Comandante, sentito il Sindaco del Comune Capofila, potrà derogare dal presente contenuto.

Articolo 49 **Rapporti interni al Corpo**

L'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Locale è rappresentato dalle qualifiche di cui ai precedenti artt. 8 e 15.

A parità di qualifica, la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità nella qualifica stessa.

A parità di anzianità nella qualifica, la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità generale.

A parità di anzianità generale di servizio, la dipendenza gerarchica è determinata dalla prevalenza nella graduatoria di merito per la nomina nella qualifica.

A parità di merito nella graduatoria dell'età.

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire, nel limite del loro stato giuridico e delle leggi, gli ordini impartiti dai superiori gerarchici, dal Presidente del C.d.A., e ad uniformarsi, nell'espletamento dei compiti assegnati, alle direttive dagli stessi ricevute.

Eventuali osservazioni sono presentate, anche per iscritto, al Superiore, dopo l'esecuzione dell'ordine.

Ove all'esecuzione dell'ordine si frappenessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio.

Di quanto sopra egli deve informare il Superiore immediatamente, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.

Articolo 50

Norme di comportamento in pubblico

L'operatore di Polizia Locale provvede:

- ad adempiere alle disposizioni del presente regolamento nonché alle disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel codice di comportamento;
- ad evitare comportamenti ed azioni che possano ingenerare nei cittadini il significato di privilegio o favoritismo verso qualche persona fisica o giuridica;
- ad evitare, anche nella vita sociale, situazioni o comportamenti che possano nuocere agli interessi e all'immagine della Pubblica Amministrazione.

Il Personale della Polizia locale, in particolare, deve:

- a) non denigrare con atti o parole l'Amministrazione e i suoi componenti;
- b) usare l'autorità derivante dalla propria funzione senza abusarne a proprio vantaggio;
- c) curare l'integrità e la pulizia della propria divisa;
- d) avere un comportamento che non pregiudichi il prestigio e l'onore dell'istituzione e che sia sempre confacente con il decoro dell'uniforme;
- e) a non chiedere, per sé o per altri, né accettare, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti l'ufficio.

All'operatore di Polizia Locale è fatto divieto, fatte salve le norme penali:

- di fumare e bere alcolici durante lo svolgimento del servizio;
- di usare gesti, frasi o di compiere atti che non si addicono a persona educata;
- di allontanarsi dal servizio e di rendersi non reperibile e non rintracciabile;
- di frequentare, se non per ragioni strettamente attinenti al servizio, persone dedite ad attività immorali, contrarie al buon costume, pregiudicati;
- di frequentare, se non per ragioni strettamente attinenti al servizio, persone, compagnie e locali che possano sminuire la dignità della funzione. L'operatore deve inoltre attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal vigente codice di comportamento.
- fare uso limitato del telefono cellulare personale.

Articolo 51

Saluto

Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo, verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al Corpo.

Come forma di rispetto agli utenti, agli amministratori, ai superiori gerarchici ci si rivolgerà dando del lei.

Il saluto si effettua portando la mano alla visiera, secondo le forme in uso nelle altre forze armate e corpi di polizia.

Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
- per il personale inquadrato in drappello di scorta alla bandiera nazionale o alla bandiera del Corpo.

TITOLO VIII DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Articolo 52 Norme disciplinari

Ogni dipendente ha il dovere di osservare tutte le disposizioni del presente Regolamento, nonché il codice dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed ogni inosservanza è disciplinarmente perseguibile.

Articolo 53 Casi di assenza dal servizio

L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al regolamento del personale viene adempiuto mediante avviso verbale all'ufficio da cui dipende l'appartenente al Corpo.
Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo, possibilmente anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Articolo 54 Accertamenti sanitari

In casi temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo, a seguito di certificazione medica motivata dall'A.S.L..

In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Corpo.

Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, l'Assemblea dei Sindaci stabilisce i criteri per l'applicazione della mobilità orizzontale prevista dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

L'Assemblea dei Sindaci precisa anche le modalità e le frequenze per i controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo di cui al Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e Servizi, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

Articolo 55 Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Servizio

Gli appartenenti al Servizio che si siano particolarmente distinti per diligenza, capacità professionale ed atti di merito, d'abnegazione e di coraggio, possono essere premiati come segue:

- elogio scritto del Responsabile del Servizio;
- encomio semplice del Sindaco. E' conferito come riconoscimento d'applicazione ed impegno professionale che siano andati oltre il doveroso espletamento dei compiti d'istituto, al personale che per attaccamento al servizio, spirito d'iniziativa e capacità professionale consegue apprezzabili risultati nei compiti d'istituto;

- encomio solenne deliberato dal Consiglio Comunale. E' conferito al personale che dimostra di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, eccezionali qualità professionali e non comune determinazione operativa;
- proposta di ricompensa al valore civile per gli atti di particolare coraggio;
- riconoscimenti della normativa regionale.

Il Sindaco del Comune capofila conferirà riconoscimento con encomio al Comandante o lo segnalerà per riconoscimento alla competente commissione della Regione Lombardia.

Articolo 56

Difesa in giudizio

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sottoposti a procedimento giudiziario per causa penale o civile, per atti legittimamente compiuti nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, se prosciolti o assolti, sono difesi con spese a carico dell'Amministrazione.

Articolo 57

Trattamento economico

In applicazione alle disposizioni vigenti, l'Amministrazione corrisponde al personale l'indennità di cui all'art.10 della Legge 65/86, aggiornata in base alla vigente disciplina risultante dagli accordi nazionali di comparto.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 58 Entrata in Vigore

Dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia i regolamenti disciplinanti i Servizi e i Corpi di Polizia Locale dei Comuni di cui all'art. 1.
Per quanto non disposto dal presente regolamento si applica agli appartenenti il Corpo di Polizia Locale la normativa contenuta nel regolamento per il personale del Comune Capo fila.

Articolo 59 Festa del Corpo

Il Corpo di Polizia Locale festeggia, il 1 settembre di ogni anno, la ricorrenza dell'anniversario dell'inizio di operatività della Convenzione.

Articolo 60 Bandiera del Corpo

Al Corpo di Polizia Locale è assegnata una bandiera recante i colori e lo stemma della Convenzione di Comuni, nonché la dicitura "Corpo di Polizia Intercomunale "Monte Canto"

Articolo 61 Rinvio a disposizioni generali

La normativa definita nel presente Regolamento quando disciplina materie rinviate alla contrattazione decentrata dell'accordo nazionale di comparto di cui al D.P.R. 68/86, dovrà essere attuata previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dell'accordo nazionale richiamato.

REGOLAMENTO SPECIALE

(attuazione D.M. 4 marzo 1987 n.145)

“NORME CONCERNENTI L’ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE”

CAPO I GENERALITA’, NUMERO E TIPO DI ARMI

Articolo 1 Disposizioni Generali

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145, l’armamento del Corpo di Polizia Locale, per le finalità di cui alla Legge 7 Marzo 1986, n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento.

Articolo 2 Tipo delle armi in dotazione

L’arma in dotazione, per difesa personale e per l’impiego legittimato dalla legge penale, a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., è la pistola a funzionamento semiautomatico.

Articolo 3 Numero delle armi e munizioni in dotazione

Il numero complessivo delle armi di cui all’art. 2, in dotazione al Corpo di Polizia Locale, fissato con provvedimento del *Sindaco del Comune Capofila* e comunicato al Prefetto della Provincia di Bergamo, è pari al numero degli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di P.S., maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con il minimo di un’arma.

Il Comandante denuncia, ai sensi dell’art. 38 del T.U.L.P.S., le armi acquistate per la dotazione degli appartenenti al Corpo e l’alienazione alla competente Stazione Carabinieri.

Il numero delle munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Locale non può essere superiore a 1000 unità.

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Articolo 4

Servizi svolti con armi

Gli appartenenti alla Polizia Locale, ai quali è conferita la qualifica di Agente di P.S. e esenti di restrizioni mediche relative a particolari problematiche psico-fisiche, sono dotati dell'arma di ordinanza .

Articolo 5

Assegnazione dell'arma

L'arma, dotata di due caricatori e delle relative munizioni, è assegnata in via continuativa agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di P.S., con provvedimento del Comandante.

Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione sulla tessera di servizio.

Articolo 6

Modalità di porto dell'arma

In servizio l'arma deve essere sempre portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna, l'eventuale cane disarmato e la sicura non inserita.

Il Comandante e altro personale, da lui autorizzato, possono portare l'arma in modo non visibile anche quando non indossano l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione e di quest'ultime non possono essere alterate né le caratteristiche costruttive né il relativo munizionamento.

Per i servizi in abiti civili l'arma è portata in modo non visibile con le stesse modalità di cui al comma primo.

Articolo 7

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento, di rappresentanza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, espletati fuori dal territorio dei comuni convenzionati, da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, sono svolti con l'arma in dotazione.

Il *Sindaco del Comune Capofila* comunica ai Prefetti competenti per territorio i contingenti che effettuano i servizi, di cui sopra, con l'arma in dotazione.

CAPO III ADDESTRAMENTO

Articolo 8 Addestramento al tiro

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario e previsto addestramento e devono svolgere ogni anno almeno due esercitazioni presso un poligono abilitato.

A tal fine il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di P.S. al Tiro a Segno Nazionale.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986, n. 65, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U.L.P.S. e ogni altra disposizione vigente in materia.